

## Pericolo di fuga? Misure sostitutive a una carcerazione preventiva

**A**i sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale svizzero (CPP) per poter ordinare una carcerazione preventiva è necessario che l'imputato sia gravemente indiziato di aver compiuto un crimine o un delitto (una semplice contravvenzione non basta) e che vi sia alternativamente un serio pericolo che l'imputato si dia alla fuga, influenzi o inquina delle prove, minacci seriamente la sicurezza altrui con gravi crimini o delitti dopo averne già commessi analoghi, oppure vi sia seriamente da temere che compia effettivamente un grave crimine dopo averne proferito minaccia.

La carcerazione preventiva è un provvedimento coercitivo che può avere delle conseguenze gravi per l'imputato, sia a livello psicologico che sociale. Una carcerazione è quindi da ordinare, secondo prassi e dottrina, solo come ultima ratio, ovvero quando nessuna misura sostitutiva si rivela altrettanto efficace.

Spesso però sia il Tribunale federale che corti inferiori considerano le misure sostitutive non adeguate, perché non in grado di impedire una fuga dell'imputato in maniera immediata.

In questo articolo ci si limiterà ad analizzare brevemente le misure sostitutive alla carcerazione nei casi di pericolo di fuga. Esse sono regolate dagli art. 237 ss CPP. È importante però sottolineare che, malgrado il CPP ne indichi solo alcune, non esiste un numerus clausus di tali misure e che queste possono essere combinate tra loro.

La prima misura prevista dall'art. 237 CPP consiste nel blocco dei documenti d'identità e di legittimazione dell'imputato. Lo scopo è che quest'ultimo, a causa delle difficoltà, rinunci a una fuga. Avendo i documenti bloccati, in caso di controllo sarebbe individuato e fer-



mato. Con gli Accordi di Schengen e la diminuzione dei controlli alle dogane questa misura rischia però di non essere sempre efficace. Inoltre, in casi concernenti cittadini stranieri (come spesso capita in caso di pericolo di fuga) non è possibile impedire ad autorità straniere l'emissione di nuovi passaporti. Questa misura non è infine adatta nei casi in cui l'imputato si nasconde all'interno del territorio nazionale.

Un'altra misura è l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato. Nella maggior parte dei casi si tratta di arresti domiciliari, un provvedimento che impedisce all'imputato di lasciare la propria abitazione. Questa misura è una valida alternativa a una carcerazione, specialmente se abbinata a un monitoraggio elettronico.

Pure previsto è l'obbligo di annunciarsi regolarmente presso un ufficio pubblico. Si tratta generalmente di un posto di polizia, al quale l'imputato deve presentarsi a intervalli regolari, decisi in base al grado effettivo di pericolo. In caso di mancato annuncio viene dato l'allarme e segnalata una possibile fuga. Questo è un buon metodo per impedire in modo mediato una fuga.

L'art. 237 CPP prevede anche l'obbligo di svolgere un lavoro regolare, che comprende la variante del divieto di lavoro. Si tratta di misure molto utili: la prima permette di creare un legame tra imputato e territorio, diminuendo così il pericolo di una fuga; la seconda permette di vietare lo svolgimento di una professione che prevede viaggi all'estero. Questa misura da sola non è sufficiente e deve quindi essere combinata con altre.

Inoltre previsto dal CPP è l'ordine di versare una cauzione (art. 237 e 238 ss CPP), generalmente restituita al termine della procedura. Questa misura, che può essere ordinata solo in caso di pericolo di fuga, mira ad assicurare la presenza dell'imputato durante tutto il processo. Vi sarebbe quindi un importante motivo finanziario per rimanere in Svizzera. Molto interessante è la combinazione di questa misura con un blocco dei conti correnti.

Non prevista dall'art. 237 CPP, ma comunque ipotizzabile, è l'assegnazione di un'assistenza riabilitativa (art. 93 CP) o di un'assistenza sociale volontaria (art. 96 CP), che porterebbero a una diminuzione delle probabilità di fuga attraverso una stabilizzazione (per lo meno parziale) della vita del-



l'imputato.

L'art. 237 cpv. 3 CPP prevede il monitoraggio elettronico (Electronic Monitoring). Non si tratta di una vera e propria misura sostitutiva, bensì di uno strumento di controllo di altre misure, attuato per lo più in caso di arresti domiciliari. All'imputato viene fatto indossare – di solito sotto forma di cavigliera – un sistema di rintracciamento GPS collegato a un allarme. Esistono due tipi di monitoraggio: il Presence Monitoring e il Tracking. Il primo, grazie all'attivazione di un allarme, consente di capire immediatamente se l'imputato lascia il perimetro a lui concesso; il secondo – vietato però in Svizzera per motivi di privacy – permette invece di localizzare l'imputato in qualsiasi momento.

Malgrado questo sistema sia utilizzato solo in sette cantoni (tra i quali il Ticino) e non sia possibile, attraverso il Presence Monitoring, localizzare esattamente l'imputato, esso permette alle autorità di ravvisare rapidamente una fuga e di intervenire prontamente.

Come si può notare, tutte le misure sostitutive presentano degli svantaggi rispetto alla carcerazione, cosa che rende una loro applicazione nella prassi complicata. Una combinazione di diverse misure può però porre rimedio a molti di questi svantaggi e rivelarsi dunque una valida alternativa.

**Luca Belloni,**  
membro del Consiglio  
direttivo del Circolo  
Giovani Giuristi Zurigo